

COMUNE DI ORSOGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

22.12.1998

N.

69

OGGETTO: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione ai tributi comunali".

L'anno millenovecentonovantotto

il giorno ventidue del mese di dicembre
alle ore 19,10 nella solita sala delle riunioni

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MONTEPARA Fabrizio - Sindaco	x	
2) CICOLINI Antonio		x
3) DI RICO Lara		x
4) MANCINI Domenico	x	
5) BUCCI Raffaele	x	
6) PACE Angelo	x	
7) LA FARCIOLA Massimo	x	
8) DI SIPIO Rocco	x	
9) DELLA PELLE Mariano	x	
10) DI CIERO Camillo	x	
11) SALERNO Anna		x
12) CROGNALE Marisa	x	
13) CIANCIO Filippo	x	
14) DEL GRECO Giovanni		x
15) VERNA Delia	x	
16) FANARO Enrico		x
17) D'ANGELO Luca	x	

Numero presenti 12

Partecipa il Segretario del Comune Signor Dott.ssa Evelina DI FABIO incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Fabrizio MONTEPARA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune il 28 DIC. 1998

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO



Inviato al Comitato di Controllo

il 28 DIC. 1998

Prot. N. 7593

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

Il Consigliere Ciancio Filippo propone di inserire all'art. 11 il 3° comma previsto anche negli altri regolamenti e precisamente "Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7/8/'90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento";

Il Sindaco decide di accogliere detta proposta;

Alle ore 19,30 interviene il Consigliere Fanaro Enrico - Presenti e Votanti n. 13;

Sentiti inoltre i vari interventi dei Consiglieri D'Angelo Luca e Fanaro Enrico in ordine ad alcuni chiarimenti e precisazioni sul regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco con oggetto: " Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali";

Considerato che la stessa proposta è parte integrante del presente atto;

Ritenuto di accogliere e far propria la proposta del Consigliere Ciancio Filippo sopracitata;

Considerato di dover rendere eseguibile, data l'urgenza, la delibera di che trattasi, con separata votazione;

Visto il Bilancio 1998;

Con voti, per alzata di mano, favorevoli n. 9, astenuti n. 4 : Ciancio Filippo, Verna Delia del Gruppo di Minoranza "Progressisti Popolari" e Fanaro Enrico e D'Angelo Luca del Gruppo di Minoranza Polo della Libertà";

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che è parte integrante e sostanziale del presente atto, con la seguente integrazione all'art. 11 - 3° comma "Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7/8/'90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento";

Di dare atto che la presente deliberazione, data l'urgenza, viene resa eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 47, 3° comma - L. 8/6/'90, n. 142, come segue: Voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 : Ciancio Filippo, Verna Delia del Gruppo di Minoranza "Progressisti Popolari" e Fanaro Enrico, D'Angelo Luca del Gruppo di Minoranza Polo della Libertà;

Di dare atto dei pareri favorevoli espressi come da allegato modello, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.





c.a.p. 66036

COMUNE DI ORSOEGNA

PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERA N. 69
DATA 22.12.98

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Seduta di: ~~GIUNTA COMUNALE~~ del _____
CONSIGLIO COMUNALE del 22.12.98

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Istituto
dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

Data 12 NOV. 1998

IL SINDACO
(Geom. Fabrizio Montepara)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, con il quale viene conferita agli Enti Locali la possibilità di introdurre con Regolamento l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi già prevista per i tributi erariali dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218;

Considerata l'utilità per questo Comune di adottare tale Regolamento al fine di consentire un contenimento del contenzioso con i contribuenti per i diversi tributi locali sia gestiti direttamente che affidati in concessione;

Visto lo schema di Regolamento predisposto composto di n. 11 articoli;

Visto l'art. 5 della legge 08/06/90, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di regolamenti comunali;

Ritenuto che lo schema di regolamento proposto per l'approvazione sia pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto l'art. 50 della legge 27/12/97, n. 449;

Visto il D.Lgs. 19/06/1997, n. 218;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Assunti i pareri dalla Legge 08/06/90, n. 142 - art. 53;

- Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;
- Il Consigliere Ciancio Filippo propone di inserire all'art. 11 il 3° comma previsto anche negli altri regolamenti e precisamente "Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7/8/'90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento";
- Il Sindaco decide di accogliere detta proposta;
- Alle ore 19,30 interviene il Consigliere Fanaro Enrico - Presenti e Votanti n. 13;
- Sentiti inoltre i vari interventi dei Consiglieri D'Angelo Luca e Fanaro Enrico in ordine ad alcuni chiarimenti e precisazioni sul regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta del Sindaco con oggetto: " Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali";
- Considerato che la stessa proposta è parte integrante del presente atto;
- Ritenuto di accogliere e far propria la proposta del Consigliere Ciancio Filippo sopracitata;
- Considerato di dover rendere eseguibile, data l'urgenza, la delibera di che trattasi, con separata votazione;
- Visto il Bilancio 1998;
- Con voti, per alzata di mano, favorevoli n. 9, astenuti n. 4 : Ciancio Filippo, Verna Delia del Gruppo di Minoranza "Progressisti Popolari" e Fanaro Enrico e D'Angelo Luca del Gruppo di Minoranza "Polo della Libertà";

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che è parte integrante e sostanziale del presente atto, con la seguente integrazione all'art. 11 - 3° comma "Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7/8/'90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento";
- Di dare atto che la presente deliberazione, data l'urgenza, viene resa eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 47, 3° comma - L. 8/6/'90, n. 142, come segue: Voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 : Ciancio Filippo, Verna Delia del Gruppo di Minoranza "Progressisti Popolari" e Fanaro Enrico, D'Angelo Luca del Gruppo di Minoranza Polo della Libertà;
- Di dare atto dei pareri favorevoli espressi come da allegato modello, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.



c.a.p. 67036

COMUNE DI ORSOENA

PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI**

(Legge 27/12/1997, n. 449 - art.50)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 22/12/1998

con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamato dal Sindaco-Presidente:

presenti n.

votanti n.

astenuti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

d e l i b e r a

1. di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI" che si compone di n. 11 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che per il presente Regolamento non vige l'obbligo di invio al Ministero delle Finanze, secondo le disposizioni chiarificatorie contenute nella circolare 3 Novembre 1998 n. 256/E del Ministero Finanze - Dipartimento Entrate.



Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di ORSOGNA per l'ristaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi, nelle forme sancite dall'apposito Regolamento Comunale di Autotutela in materia Tributaria.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, **anteriamente** all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6
Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio, redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione da effettuarsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le disposizioni di rateizzazione previste per ogni singolo tributo.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di quanto stabilito dai singoli regolamenti.
2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

COMUNE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(art. 53 L. 142/90)


Motivazioni:

SI ESPRIME

parere favorevole.

Data 18 NOV. 1998

IL RESPONSABILE



[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 53 L. 142/90)

Visti gli atti contabili;

SI ESPRIME


parere favorevole

sfavorevole per

in ordine alla regolarità contabile.

Data 18 NOV. 1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

COME ALL'ORIGINALE

f.to:

f.to:


f.to:

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Addì

28 DIC. 1998

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

REGIONE ABRUZZO

Comitato di Controllo - Sezione di CHIETI

Prot. N. 1038/2 Provvedimento

Adottato nella seduta del 29.1.99
SENZA RILIEVI

Chieti, li 29.1.99

IL SEGRETARIO

F. B. Allegrini